

SENATO DELLA REPUBBLICA

— XII LEGISLATURA —

N. 168

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa del senatore MATTEJA

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 22 APRILE 1994

Modifica all'articolo 4 della legge 11 maggio 1990, n. 108,
recante disciplina dei licenziamenti individuali

ONOREVOLI SENATORI. - Il mondo artigiano ha risposto sempre con prontezza alle grandi istanze del Paese, sia di fronte allo sviluppo dell'ideale europeo, sia di fronte alle svolte istituzionali che premevano davanti alle necessità di cambiamento. Ma in conseguenza di un sistema in cui chi lavora e produce è colpito e chi lavora poco e produce di meno è premiato, varie decine di migliaia di imprese artigiane si sono trovate costrette a chiudere licenziando i propri dipendenti, molte si sono date alla macchia e al sommerso e altre ancora si sono stancate di operare nello Stato di diritto. Chi invece si trova costretto a rimanere nell'ambito dello Stato formale si trova vicinissimo alle porte della disubbidienza civile e della rottura del rapporto fiduciario con le istituzioni.

Nel nostro Paese manca un clima imprenditoriale libero, sereno nel suo fare.

Esiste, invece, un'imprenditorialità vessata da vincoli, oneri burocratici e imposizioni fiscali che riducono enormemente i redditi, oltre che da una moltitudine di pregiudizi che premiano soluzioni tipiche di un sistema ormai fuori dai «tempi di sviluppo».

Si avverte l'urgente bisogno di una dialettica positiva tra Parlamento, Governo e mondo della produzione al fine di comprendere la buona volontà degli imprenditori artigiani che sapranno rispondere positivamente anche alla richiesta di nuova occupazione se avanzata da uno Stato con cui collaborare, in vista di un effettivo risanamento economico.

È necessario che le forze politiche rispondano in modo adeguato alle ragioni di chi lavora e produce. Se si continua invece a punire la piccola imprenditoria non si potrà più contare su di essa nè, in prospettiva, sul suo possibile e potenziale sviluppo.

Il Costituente, che si preoccupava di provvedere alla tutela ed allo sviluppo dell'artigianato, aveva disegnato, al tempo stesso, un differente e più congruo scenario economico fondato sull'equazione: lavoro-produzione-risparmio.

Ma al tempo stesso si è a lungo denunciata una certa tendenza ad affievolire il concetto originario di lavoro produttivo, a favore di quello di semplice occupazione. Si è legittimato il dubbio in forza del quale se è vero che ogni lavoratore è occupato non è altrettanto vero che chi è occupato sia davvero un lavoratore.

Come motivare dunque la necessità di mantenere gonfi i dati dell'occupazione non produttiva specialmente di fronte ad una crisi economica generale di livello internazionale, contestuale a quella nostrana? Chi paga quest'occupazione non produttiva?

Dal punto di vista occupazionale, l'attuale crisi economica esercita influenze negative in tutti i settori. I vecchi metodi assistenziali non rispondono adeguatamente alla domanda di posti di lavoro proveniente dai giovani (specie nel Mezzogiorno), anzi, i fatti della storia testimoniano nel senso della loro inadeguatezza. È tempo di invertire la rotta: come si è affermato bisogna liberare l'economia, deregolamentare, sburocratizzare, semplificare. Probabilmente non ci si rende conto che il 90 per cento del settore produttivo del nostro Paese si fonda sulla piccola impresa e sull'artigianato. Si è purtroppo sempre ritenuto che fosse sufficiente utilizzare la cassa integrazione guadagni immortalando pericolosamente il concetto di assistenzialismo. E quando questo metodo inevitabilmente entra in crisi e non ci sono più i fondi per mantenerlo, allora si mobilitano le truppe per la «santa crociata della *minimum tax*»

XII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

per le imprese artigiane, tassando e quindi disincentivando l'occupazione da un lato mentre dall'altro, contraddittoriamente, si istituisce il salario d'ingresso.

Il solo effetto conseguente all'annuncio di una maggior tassazione per ogni dipendente ha indotto molti a trasformare le proprie attività, con un costo altissimo per l'occupazione; esattamente l'opposto di ciò che si dovrebbe fare affinché il mondo artigiano possa come sempre dare il proprio contributo per attenuare questo autentico dramma umano e sociale.

Cosa dire poi di quei tanti artigiani che, oppressi dal carico burocratico e fiscale, hanno dovuto, violentando le proprie coscienze, fuggire dallo Stato di diritto in quanto spinti, per tirare avanti, ad entrare nell'illegalità? Tutti questi nodi si sono incastrati nel pettine elettorale.

In tale opaco scenario, com'è possibile sopportare ancora, allo stato attuale, la negativa e punitiva legge 11 maggio 1990, n. 108, sui licenziamenti individuali, che ha provocato e sta provocando letali danni all'occupazione in generale e, in particolare, nel mondo artigiano che ha perso in questi anni varie decine di posti di lavoro? Gli imprenditori artigiani, di fronte a queste ulteriori rigidità, non hanno potuto far altro che difendersi, reagendo con la non assunzione di nuovo personale.

Di fronte al gravissimo problema occupazionale, è quindi vitale un immediato miglioramento di questa legge a valere sui nuovi assunti, affinché si possano favorire i giovani e tutti coloro che sono in cerca di lavoro.

A tale proposito, l'inserimento del comma indicato dal presente disegno di legge nell'articolo 4 della legge n. 108 del 1990 è giustificato dalla necessità di consentire un tempo sufficiente per favorire l'inserimento dei dipendenti nel processo produttivo peculiare delle singole imprese artigiane.

Si fa inoltre presente che, in tal modo, l'azienda artigiana che necessita di nuova forza lavoro non viene scoraggiata da nuove assunzioni per il timore di dover sopportare un gravoso onere economico in caso di licenziamento. Sarà così possibile per i lavoratori espulsi dalla grande industria continuare la vita lavorativa nelle imprese artigiane le quali svolgono da sempre il ruolo di assorbimento della manodopera eccedente gli altri settori. Inoltre la modifica porta al potenziamento del tessuto economico-produttivo con conseguenti benefici effetti per le imprese, per i lavoratori e in definitiva per la collettività.

Non apportare tale modifica risulterebbe discriminatorio per le categorie più deboli.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

1. Dopo il comma 1 dell'articolo 4 della legge 11 maggio 1990, n. 108, è inserito il seguente:

«1-bis. Gli articoli 1 e 2 della presente legge non trovano applicazione nei confronti dei datori di lavoro titolari di imprese artigiane ai sensi della legge 8 agosto 1985, n. 443, con riferimento ai dipendenti assunti da non più di due anni. Le disposizioni della presente legge non si applicano ai lavoratori in cassa integrazione speciale ed in lista di mobilità, ed ai portatori di *handicap*.».